

COMUNE DI LEONFORTE

Libero Consorzio Comunale di Enna



Ordinanza n. 11 del 16 APR 2024

OGGETTO: Prevenzione incendi anno 2024

IL SINDACO

PREMESSO che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n 114 del 15/3/2024 stabilisce che la campagna antincendio boschivo avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre;

VISTA la nota del Libero Consorzio comunale di Enna prot 6535 del 8/4/2024 relativa alla richiesta di invio dell'ordinanza di prevenzione incendi;

VISTI:

- Il d.lgs n 1/2018 “ codice di protezione civile” che all'art 3 comma 1 lettera c) individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;
- La L R n 16 del 6/4/1996 “ Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” coordinata con la legge Regionale n 14 del 14/4/2006;
- La legge n 353 del 21/11/2000 “ legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 3606/2007 del 28/8/2007;
- Il Dlgs n 152 del 3/4/2006 “ norme in materia ambientale”
- Il D.P. Regione Sicilia n 297 del 4/6/2008 recante “ *fuochi controllati in agricoltura*”;
- Il piano regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – triennio 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n 560 del 2/8/2023;
- L'art 54 del dlgs n 267/2000

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, adottare tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il propagarsi di incendi, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni;

ORDINA

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari, e/o conduttori di aree agricole incolte o abbandonate, aree boschive, aree verdi urbane incolte in precario stato di manutenzione, site all'interno del territorio comunale, ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, di procedere, **entro e non oltre il 15 maggio 2024**, a propria cura e spese, ad effettuare i relativi interventi di pulizia consistenti nel decespugliamento, nella rimozione delle sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca, al taglio delle siepi e dei rami che protendono sui cigli delle strade, allo sgombrò di rifiuti e di tutto quello che può essere veicolo di incendio;

- 2) Gli interventi di pulitura devono essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali fronteggianti la proprietà ed eventuali scarpate. Nei terreni con una estensione superiore a mq 3000 è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno 6 metri dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a mq 10 in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali) e dei confini in prossimità di alberi di alto fusto, di fabbricati, di serbatoi GPL o di altre sostanze infiammabili;
- 3) Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (parchi, aree boschive ecc) gli interventi di pulitura dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio tecnico comunale e con il distaccamento forestale territorialmente competente;
- 4) Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree insistenti in prossimità di impianti, linee di trasmissione energetica, telefonica, strade pubbliche, ferrovie, hanno l'onere di pulire le banchine, le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza entro il termine del 15 maggio 2024 e sono tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia, ai sensi dell'art 42 della L R 16/96 e ss mm ii;
- 5) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 ha.
 - a) Durante il periodo compreso tra il **15 maggio ed il 31 ottobre 2024**, in prossimità di boschi, aree protette, parchi, terreni agricoli e/o cespugliati adibiti a pascolo, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi ferroviarie, ricadenti nel territorio comunale, è vietato :
 - b) Accendere fuochi di ogni genere;
 - c) La combustione dei residui vegetali, agricoli, anche se derivanti da sfalci e potature;
 - d) Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - e) Fumare, gettare fiammiferi, sigarette/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di incendio;
 - f) Esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco e del competente ufficio comunale;

SANZIONI

- L'inosservanza degli obblighi imposti dalla presente ordinanza oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a beni mobili e immobili, o per lesioni a persone e animali, saranno denunciati penalmente, inoltre saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni, alle sanzioni previsti dall'art 10 L.R. 353/2000 e s.m.i. come richiamata dall'art 37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art 38 della L.R. 14/2006;
- la mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono dei rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art 192 del dlgs 152/2006 e s.m.i., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt 255 – 256;
- in caso della mancata rimozione di siepi, erbe, rami che si protendono sulla sede stradale adibita a pubblico transito, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa determinata ai sensi dell'art 29 co 3 del codice della strada Dlgs n 285/92 e s.m.i.;
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti obbligati non hanno ottemperato, entro il termine indicato (14/5/2024), a quanto ordinato nella presente ordinanza, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela della incolumità pubblica, in danno economico dei soggetti inadempienti;
- L'inosservanza della presente ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria , ai sensi dell'art 650 del c.p.

La presente ordinanza ha validità sino al 31 ottobre 2024

AVVERTE

Chiunque avvisti un incendio che interessa o minaccia l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne immediata comunicazione :

al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco tel 112
al Corpo forestale di Stato tel 1515

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, sull'homepage del sito web
- 2) il Comando di Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza , adottando le sanzioni sopracitate;
- 3) copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- 4) alla Prefettura di Enna, al comando dei Vigili del Fuoco di Enna all'Ispettorato delle foreste di Enna, al Comando dei Carabinieri di Leonforte, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte

Rende Noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana nel termine di 120 gg.

Leonforte, li 16-4-2024

La Responsabile del Servizio Ambiente
(Rosalia Lanier)



IL SINDACO
(avv Pietro Livolsi)

